

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2010, n. 0244/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009/2010, di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Funzioni amministrative degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e trasferimento dei relativi fondi
Art. 4	Rendicontazione
Art. 5	Beneficiari e requisiti
Art. 6	Importo del beneficio
Art. 7	Cumulabilità
Art. 8	Termine e modalità di presentazione della domanda
Art. 9	Erogazione del contributo
Art. 10	Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009/2010, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della medesima legge, il Fondo è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale o privati: i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005 gestiti dai soggetti individuati dall'articolo 6 della medesima legge, autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 20/2005, e dell'articolo 56, commi 1, 4, 5 e 6 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 [Modifica alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi];
 - b) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e relativi decreti attuativi;
 - c) anno scolastico 2009/2010: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2009 ed il 31 agosto 2010.

Art. 3

(Funzioni amministrative degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e trasferimento dei relativi fondi)

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative al beneficio dell'abbattimento delle rette, provvedendo alla raccolta ed all'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale, alla quantificazione, concessione ed erogazione del beneficio a favore degli aventi diritto ed ai controlli sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La Regione rimborsa agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le spese sostenute per l'erogazione del beneficio agli aventi diritto, provvedendo a ripartire il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. La Regione ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le risorse disponibili per il 60 per cento in proporzione alle assegnazioni finanziarie per l'anno scolastico 2008/2009, regolarmente rendicontate, e per il 40 per cento in base al numero dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia presenti nell'ambito territoriale di competenza degli enti gestori stessi al 30 ottobre 2009, desunti dalla rilevazione operata a tale data dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20/2005.

4. I fondi ripartiti ai sensi del comma 3 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 70 per cento della spesa rendicontata per l'anno scolastico 2008/2009, contestualmente all'impegno dei fondi;
- b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 4.

5. Ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, qualora, all'esito della rendicontazione di cui all'articolo 4, l'importo dei benefici erogati e rendicontati risulti eccedente rispetto alle risorse ripartite ai singoli enti gestori per far fronte a tali benefici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante a favore di tali enti gestori anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

Art. 4 (Rendicontazione)

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute, entro il 30 settembre 2011.

Art. 5 (Beneficiari e requisiti)

1. Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa in Regione da almeno un anno ed in cui sia presente il minore iscritto al nido d'infanzia per cui sono state sostenute le spese per il pagamento delle rette di frequenza dei figli ai nidi d'infanzia, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. Il nucleo familiare di cui al comma 1 deve avere la residenza in Regione al momento della presentazione della domanda di contributo e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a euro 35.000,00=.

3. Le rette di frequenza relative all'anno scolastico 2009/2010, per cui si chiede il beneficio regionale, devono essere state integralmente pagate al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8.

4. Non sono considerate rette di frequenza le somme pagate per la sola iscrizione al nido d'infanzia, qualora dette somme vengano addebitate alle famiglie separatamente dalla retta di frequenza.

Art. 6

(Importo del beneficio)

1. L'importo del beneficio viene fissato in euro 120,00 mensili nel caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta per una frequenza di almeno 8 ore e 30 minuti giornalieri e di almeno 5 giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva.

2. L'importo del beneficio viene fissato in euro 90,00 mensili nel caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta per una frequenza inferiore alle 8 ore e 30 minuti giornalieri oppure inferiore ai 5 giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva.

3. Nel caso in cui per il mese di riferimento sia stata pagata una retta ridotta proporzionalmente alla frequenza o all'iscrizione del minore, l'importo del beneficio mensile viene corrisposto integralmente a condizione che il bambino risulti iscritto per un numero di giorni pari o superiore alla metà più uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura effettiva del nido d'infanzia nel mese considerato e tenuto conto delle modalità di utilizzo del nido d'infanzia preventivamente concordate, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Il beneficio complessivo attribuito per l'anno scolastico 2009/2010 non può comunque superare l'importo totale delle rette, riferite a tale anno scolastico, pagate e rimaste a carico della famiglia.

Art. 7

(Cumulabilità)

1. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l'accesso ai nidi d'infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

2. Nei casi di cui al comma 1, la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8 deve essere integrata o corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che sono stati richiesti altri contributi e agevolazioni con l'indicazione del loro importo ai fini della rideterminazione del contributo regionale spettante.

3. Qualora la richiesta o la concessione di altri contributi e agevolazioni ai sensi del comma 1 non sia già intervenuta o determinata al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 8, il richiedente si impegna a comunicare agli altri soggetti erogatori la richiesta del beneficio regionale ai fini dell'eventuale riduzione di quelli spettanti per la medesima finalità.

Art. 8

(Termine e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che ha la competenza sul territorio ove risiede il nucleo familiare di cui fa parte il minore interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 e l'importo delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico della famiglia, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7, nonché da un'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare sia presente il minore interessato, su modulistica messa a disposizione di ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni conformemente alle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 9

(Erogazione del contributo)

1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

Art. 10

(Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura)

1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei Comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.